SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

1ª COMMISSIONE

(Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno)

MERCOLEDÌ 28 APRILE 1965

(30ª seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente PICARDI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

« Interpretazione autentica dell'articolo 3 della legge 3 aprile 1961, n. 284, concernente modifiche alle norme della legge 10 marzo 1955, n. 96 e della legge 8 novembre 1956, n. 1317, relative a provvidenze a favore dei perseguitati politici italiani antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti » **(332)** (*D'iniziativa dei senatori Terracini e Bitossi*) **(Discussione e approvazione):**

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 330, 335
AIMONI 331
BATTAGLIA 334
BONAFINI 333
BITOSSI 331, 333, 335
CRESPELLANI 335
D'ANGELOSANTE 335
LEPORE 333
PREZIOSI 334
SALIZZONI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri* 334, 335
SCHIAVONE, *relatore* 330, 335

« Posizione e trattamento dei dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici, eletti a cariche presso Regioni ed Enti locali » **(859) (Seguito della discussione e approvazione):**

PRESIDENTE, *relatore* . . *Pag.* 320, 321, 322, 323 324, 328, 329
AIMONI 326, 327, 328, 329
BATTAGLIA 323, 327, 328
BISORI 320, 321, 325, 326, 327, 328
BONAFINI 322
CARUSO 322, 323
CRESPELLANI 321, 322, 323, 324
DE LUCA 322, 324
GIANQUINTO 321
JODICE 323
MAZZA, *Sottosegretario di Stato per l'interno* 321, 322, 323, 324, 326, 327, 328
ORLANDI 324
PALUMBO 322, 326, 327
PREZIOSI 323
ZAMPIERI 325

« Divieto di uso degli apparecchi automatici e semiautomatici da giuoco nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli ed associazioni di qualsiasi specie » **(1105)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Rinvio della discussione):**

PRESIDENTE 329

La seduta è aperta alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Agrimi, Aimoni, Bartolomei, Battaglia, Bisori, Bonafini, Caruso, Crespellani, De Michele, Gianquinto, Giraudo, Jodice, Lepore, Maggio, Nenni Giuliana, Orlandi, Palumbo, Picardi, Preziosi, Ruini, Schiavone, Schietroma, Secchia, Tupini, Turchi, Zagami e Zampieri.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, i senatori De Luca Luca, Fabiani e Petrone, sono sostituiti, rispettivamente, dai senatori Vergani, Bitossi e D'Angelosante.

Intervengono i Sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Salizzoni e per l'interno Mazza.

P R E Z I O S I , *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Posizione e trattamento dei dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici, eletti a cariche presso Regioni ed Enti locali » (859)

P R E S I D E N T E , *relatore.* L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Posizione e trattamento dei dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici, eletti a cariche presso Regioni ed Enti locali ».

Come gli onorevoli colleghi ricordano, nella precedente seduta è stato affidato ad un comitato ristretto l'incarico di coordinare i numerosi emendamenti presentati al testo del provvedimento. Il comitato ha portato a termine il suo compito ed ha elaborato un nuovo testo legislativo più organico e, formalmente, meglio formulato, che è stato già distribuito ai membri della Commissione.

Delle varie modifiche al testo originario potremo più utilmente discutere quando passeremo all'esame dei singoli articoli, ma posso assicurare la Commissione che sono state doverosamente tenute presenti tutte le esigenze prospettate nel corso delle precedenti sedute.

Vi è però una questione che desidero sottoporre alla vostra attenzione; il senatore Fabiani ha prospettato l'opportunità di prevedere un'indennità di rappresentanza, a favore dei dipendenti di cui al disegno di legge, l'onere della quale dovrebbe gravare sugli Enti locali. Tale questione è stata superata in sede di comitato ristretto ma io ora, quasi per scrupolo, la ripropongo all'attenzione della Commissione. Mi sembra infatti giusto che il dipendente dello Stato, il quale conserva il suo stipendio integrale presso l'Amministrazione da cui dipende, ma nello stesso tempo deve affrontare spese di rappresentanza derivantigli dalla carica che è chiamato a rivestire, debba essere in qualche modo indennizzato.

Si può dunque pensare, ove la Commissione lo ritenga opportuno alla formulazione di un emendamento aggiuntivo all'articolo 2 del provvedimento il quale preveda, a favore dei dipendenti dello Stato o degli Enti pubblici eletti a cariche presso Regioni ed Enti locali, un'indennità a titolo di rimborso spese di rappresentanza non superiore al 25 per cento dell'indennità di carica. Lascio ora alla Commissione il compito di decidere in proposito.

B I S O R I . A mio avviso, signor Presidente, il problema dell'indennità per le spese di rappresentanza dovrebbe essere esaminato non solo in rapporto ai dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici eletti a cariche presso Regioni o Enti locali, ma anche in relazione a tutti gli altri cittadini che vengono eletti a quelle cariche e che possono essere liberi professionisti, liberi lavoratori, dipendenti da privati.

Secondo me, quindi, bisognerebbe, prima di prendere qualsiasi decisione su questo punto, accertare se e come dispongano circa le spese di rappresentanza la vigente legge sulle indennità ai pubblici amministratori, o eventualmente altre norme; — domandarsi poi se e come la materia di quelle spese meriti di venir organicamente disciplinata; — e infine, se del caso, disciplinarla non con la legge che ora discutiamo, la quale ri-

guarda solo taluni soggetti e ad altri fini, ma con legge apposita, o quanto meno modificando la vigente legge sulle indennità ai pubblici amministratori.

M A Z Z A , *Sottosegretario di Stato per l'interno.* Vorrei chiedere all'onorevole Presidente ed alla Commissione tutta di voler rinviare la discussione concernente questa particolare indennità di rappresentanza, in quanto ritengo che, prima di giungere ad una decisione, bisognerebbe esattamente valutare in quale misura gli oneri derivanti dall'emendamento proposto dal Presidente Picardi andrebbero a gravare sui già miseri bilanci degli Enti locali.

Eventualmente, la Commissione potrebbe porsi questo problema in modo a se stante, affrontandolo in modo globale dopo averne tenuto presenti i molteplici aspetti, che in questo momento non siamo in grado di prevedere. Sono convinto infatti che lo emendamento proposto vada incontro a giuste e legittime aspettative ma, allo stato dei fatti, di tale emendamento non possiamo valutare tutte le conseguenze.

Rimandiamo dunque la discussione di questa delicata questione ad altra circostanza, ed approviamo intanto il provvedimento nel testo predisposto dal Comitato ristretto, che mi pare abbia svolto un lavoro apprezzato da tutti.

B I S O R I . Si potrebbe accettare l'invito dell'onorevole Sottosegretario e formulare, magari, un ordine del giorno per auspicare un esame dei problemi relativi all'indennità di rappresentanza.

M A Z Z A , *Sottosegretario di Stato per l'interno.* Sono perfettamente d'accordo.

C R E S P E L L A N I . Sono favorevole a rinviare l'esame della questione relativa all'indennità di rappresentanza per meglio approfondirla, mentre non vedrei di buon occhio la scissione di tale aspetto dal contesto del provvedimento in esame.

In materia di indennità sappiamo infatti che gli Enti locali sono regolati da norme particolari.

Lo scopo di questo emendamento dovrebbe esere un altro. A mio avviso, non si dovrebbe parlare di indennità di rappresentanza, la quale indennità fa parte di quel complesso di indennità che deve essere messo a raffronto con lo stipendio e che costituisce un rimborso di spese di rappresentanza. Lo scopo è invece di dare la possibilità a chi assume una carica elettiva di mantenere il dovuto decoro. Si può essere un professore di scuola media e, purchè si vada puliti, anche se il vestito è frusto, non importa niente, ma, se si diviene presidente di una giunta provinciale e si deve andare a una cerimonia, ci si deve andare con un certo decoro. L'indennità, quindi, è un qualcosa che deve consentire di affrontare le maggiori spese che derivano da determinate posizioni. Se a me, come privato cittadino, viene chiesto un aiuto da chi non ha da mangiare, io posso ben regolarmi, senza venir meno ai doveri di cittadino e di cattolico, in un certo modo: ma se qualcuno si rivolge a me come senatore — il che capita molto spesso — non posso non dar peso alla dignità della carica. Ora, questa stessa dignità non può non riferirsi anche ai rappresentanti delle pubbliche amministrazioni. Questo è il significato della maggiorazione che, almeno io personalmente, sono disposto a riconoscere.

P R E S I D E N T E , *relatore.* Sotto forma di rimborso spese.

C R E S P E L L A N I . Sotto forma di rimborso spese forfettario.

B I S O R I . Per tutti quanti gli amministratori o soltanto per coloro che sono pubblici dipendenti?

C R E S P E L L A N I . Soltanto per i pubblici dipendenti.

G I A N Q U I N T O . Dovrebbe essere per tutti, anche per i lavoratori.

M A Z Z A , *Sottosegretario di Stato per l'interno.* Rinnovo la mia preghiera di votare il testo predisposto dal Comitato ristretto,

salvo a votare poi un ordine del giorno, in cui si inviti il Governo ad affrontare il problema dell'indennità di rappresentanza per tutti i consiglieri. Non mi pare che nel corso della discussione di un provvedimento come questo, che ha finalità diverse, all'improvviso si possa, sia pure nel giusto riconoscimento di necessità obiettive, prendere in considerazione questo problema, senza neanche calcolare l'onere che ne deriverebbe per gli enti locali, i quali, come è noto, hanno già una vita difficile.

P A L U M B O . Ritengo che convenga, per un necessario approfondimento, porre il problema nei suoi termini precisi.

Allorchè il dipendente di ente locale viene assunto a una carica per la quale è previsto il collocamento in aspettativa, egli ha da scegliere tra il trattamento di impiegato e il trattamento che gli deriva dalla carica alla quale è stato chiamato. Si prevede ancora che qualora il trattamento di impiegato sia più vantaggioso di quello connesso alla carica pubblica, l'ente cui si riferisce la carica pubblica, cioè il Comune, la Regione, la Provincia, deve versare all'Amministrazione da cui dipende l'impiegato l'indennità che dovrebbe corrispondersi per effetto della carica. Ora, ci si è domandati se non sarebbe conveniente che una parte, poniamo un 25 per cento, un 30 per cento di questa indennità connessa alla carica, venisse conservata a favore del chiamato alla carica, considerandola come rimborso dei maggiori oneri ai quali va incontro per effetto della medesima. Dai senatori Crespellani e Fabiani e da me si ritiene che questo sarebbe opportuno.

M A Z Z A , *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Si riconoscerebbe quindi il diritto ad un *plus* a favore del dipendente pubblico. Noi non lo riteniamo giusto. Tutti i consiglieri, anche se, eventualmente, nullafacenti, hanno gli stessi diritti.

P A L U M B O . Ma l'operaio, il professionista possono continuare ad esercitare la loro normale attività lavorativa, e tuttavia ricevere per intero l'indennità connessa alla carica.

Comunque, non si tratta di attribuire una indennità, ma di disporre che il versamento a favore dell'ente dal quale il dipendente riceve lo stipendio, invece di avvenire nella misura del cento per cento dell'indennità di carica, avvenga nella misura del 75 o del 70 per cento, lasciandosi a favore dell'eletto il rimanente 25 o 30 per cento.

P R E S I D E N T E , *relatore*. Occorrerebbe, in tal caso, chiedere il parere della Commissione Finanze e tesoro e la situazione si complicherebbe.

P A L U M B O . Ad ogni modo, se si vuole rinviare, si rinvii pure.

P R E S I D E N T E , *relatore*. Mi sembra che vi sia un orientamento contrario a questa modifica. Io ne ho accennato per ragioni di mero scrupolo. Se la Commissione, nella sua maggioranza, preferisce non accoglierla, sono d'accordo per l'approvazione del testo proposto dal Comitato. Mi rendo conto delle difficoltà prospettate dal Sottosegretario. La tesi del collega Fabiani, ora ripetuta dal senatore Palumbo, non è quella prospettata da me, che prevedeva, indubbiamente, un onere per gli enti locali.

B O N A F I N I . Gli enti locali non sono in condizioni di sopportare altri oneri.

C R E S P E L L A N I . In ogni caso, si trattava d'una facoltà: l'emendamento diceva « possono ».

D E L U C A . Dopo quello che hanno detto i colleghi Palumbo, Bisori, Crespellani e il Presidente si sono determinate, mi pare, almeno per quanto riguarda la mia persona, delle perplessità, per cui penso che bisognerebbe approfondire la questione. Chiedo pertanto che venga rinviata la discussione a una prossima seduta. Mi pare che tutto il disegno di legge meriti un ulteriore studio.

C A R U S O . Anche perchè i chiarimenti offerti dai sostenitori dell'emendamento

mi pare che non abbiano dissipato le nostre perplessità.

P R E S I D E N T E , *relatore*. Si tratta di un problema di ordine finanziario. Noi graveremmo di un nuovo onere gli enti locali.

C A R U S O . Non si tratta solo di un problema finanziario. Ciò che ci lascia perplessi è che questo beneficio andrebbe solo ai pubblici dipendenti che ricevono lo stipendio in luogo dell'indennità di carica.

C R E S P E L L A N I . Gli altri continuano a svolgere la loro attività lavorativa.

C A R U S O . Se gli altri possono continuare a svolgere la loro attività professionale o artigianale, così come diceva il collega Palumbo, io osservo che i pubblici dipendenti, essendo collocati in aspettativa con il beneficio dello stipendio, non hanno neanche bisogno di svolgere un'attività professionale per percepire lo stipendio. Voi dite: gli altri possono svolgere la loro attività e quindi trarre i normali utili, ma non pensate che l'impiegato pubblico riceve gli utili normali di un lavoro che non svolge.

P R E Z I O S I . Basterebbe rifarsi alla nostra situazione di senatori.

P R E S I D E N T E , *relatore*. Il senatore Palumbo insiste?

J O D I C E . Chiedo che la discussione venga rinviata. La materia è veramente complessa.

M A Z Z A , *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Scusatemi se tento di riportare la discussione nel suo binario.

L'emendamento, che pur voleva affrontare un giusto problema, ha deviato l'attenzione da quella che era la *mens legis* del provvedimento in esame. Pregherei quindi di accantonare l'emendamento, che non si può considerare in questa sede, proprio per le osservazioni che sono state fatte. Prego i senatori Crespellani e Palumbo di considerare che il dipendente di un ente pubblico, già avvantaggiato perchè esonerato dal prestare la normale attività, verrebbe ad esserlo ulteriormente se gli si desse un'indennità di rappresentanza, e tutto ciò mentre l'artigiano, l'operaio, il libero professionista, che non avrebbero l'indennità di rappresentanza, dovrebbero continuare a svolgere la loro quotidiana fatica.

Accantoniamo per ora la questione (il Governo, o l'iniziativa parlamentare, potrà porsi in altro momento il problema di una indennità di rappresentanza per gli eletti a cariche pubbliche) e approviamo il testo così come era stato formulato dal Comitato ristretto.

B A T T A G L I A . Anche a nome del collega Palumbo debbo dire che sono perfettamente convinto che la materia in discussione è quanto mai complessa e delicata. Essa, infatti, involge problemi di rilievo sui quali è necessario riflettere.

E dico subito che non comprendo la ragione per la quale si vorrebbe porre in essere una indennità di rappresentanza — si badi — solo in favore dei dipendenti dello Stato che assurgono ad una delle cariche pubbliche elettive previste nell'ipotizzato emendamento aggiuntivo.

Non lo comprendo tanto più se mi fermo a considerare e a riflettere sull'argomento testè svolto dall'onorevole Presidente della Commissione per caldeggiare l'emendamento medesimo.

Egli ha detto che vi sono dei pubblici impiegati i quali inserendosi nella vita amministrativa degli enti locali in seguito ad una elezione, finiscono col non avere alcun vantaggio perchè, per le funzioni già svolte nel posto di origine, essi hanno già diritto ad uno stipendio che supera quanto loro spetta come indennità della nuova carica.

Ecco perchè, ha aggiunto il nostro Presidente, si rende opportuna l'istituzione di una indennità di rappresentanza. Ed io sono di parere completamente opposto e cioè che, proprio per la detta ragione, siffatta indennità sarebbe quanto mai illogica ed inopportuna.

Inopportuna perchè gli interessati, se come funzionari dello Stato percepiscono più di quanto loro non spetti per la carica elettiva, segno è che hanno già raggiunto apici di carriera tali che rappresentano evidentemente qualcosa di più elevato di quella che non sia la posizione economica di assessore, di sindaco e di consigliere regionale.

Quale, quindi, la ragion d'essere di tale indennità di rappresentanza? E perchè questa, in ogni caso, dovrebbe spettare solo ai dipendenti dello Stato che rivestono una carica elettiva e non anche a tutti coloro che siano investiti della medesima carica, qualunque sia la loro originaria posizione amministrativa, o la situazione economica in genere?

Anche per questa considerazione la cosa mi sembra estremamente delicata.

Penso, pertanto, che non sia il caso di parlare dell'ipotizzato emendamento, nè che si prepari e si discuta oggi stesso un ordine del giorno in proposito. Se si volesse provvedere in quest'ultimo senso si potrebbe dar mandato al comitato ristretto, che ha provveduto alla rielaborazione del disegno di legge, di preparare detto ordine del giorno che potremmo discutere ed eventualmente votare in un'altra seduta.

Ma oggi, ripeto, è meglio attenerci al testo del disegno di legge già rielaborato sul quale, peraltro, siamo tutti d'accordo.

Vi è ancora da considerare che la questione dell'indennità di rappresentanza non ha alcun rapporto con i problemi che il provvedimento in esame vuole risolvere. Sarei, quindi, del parere, insieme al collega Palumbo, di approvare un disegno di legge così come il Comitato l'ha predisposto.

C R E S P E L L A N I . Per dichiarazione di voto.

Non mi oppongo a che il disegno di legge sia approvato. Resti però consacrato a verbale che la questione non è superata, e che chiediamo invece che sia sottoposta ad attento studio.

M A Z Z A , *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo non può non tener conto delle cose dette e dei problemi affiorati.

O R L A N D I . Abbiamo chiesto un rinvio della discussione anche per riguardo verso il collega Fabiani, il quale ha partecipato ai lavori del comitato ristretto, mentre oggi non è presente.

P R E S I D E N T E , *relatore*. Il senatore Fabiani ha accettato il testo così com'è, anche senza, quindi, l'emendamento cui ho fatto cenno.

D E L U C A . Ho proposto formalmente di rinviare la discussione ad altra seduta. Desidero che la mia proposta sia messa ai voti.

P R E S I D E N T E , *relatore*. Metto ai voti la proposta di rinvio della discussione avanzata dal senatore De Luca.

(*Non è approvata*).

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla lettura degli articoli del disegno di legge nel testo predisposto dal comitato ristretto, di cui do lettura:

Art. 1

I dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici eletti alle cariche di presidente di consiglio regionale, presidente o membro di giunta regionale, presidente di consiglio o di giunta provinciale, assessore per le provincie di Trento e Bolzano e per quelle cui sono assegnati non meno di 36 consiglieri, sindaco per i comuni cui sono assegnati non meno di 40 consiglieri ed assessore per i comuni cui sono assegnati non meno di 50 consiglieri, sono collocati d'ufficio in aspettativa o, se questa non è prevista dai rispettivi ordinamenti, sono autorizzati dalle amministrazioni di appartenenza ad assentarsi dal servizio per tutta la durata del mandato.

Le disposizioni del precedente comma si applicano al personale insegnante nelle Università e negli Istituti di istruzione superiore equiparati solo quando gli interessati ne facciano richiesta.

I dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici eletti alle cariche di consigliere regionale, assessore provinciale, sindaco o assessore comunale in provincie o comuni cui sono assegnati non meno di 30 consiglieri, diversi da quelli indicati nel primo comma, sono, a loro richiesta approvata dai rispettivi consigli, collocati in aspettativa o, se questa non è prevista dai rispettivi ordinamenti, sono autorizzati dalle amministrazioni di appartenenza ad assentarsi dal servizio per i periodi di tempo indispensabili all'adempimento delle funzioni inerenti alla carica elettiva.

In ogni caso, i dipendenti eletti a cariche presso enti locali sono, a richiesta, autorizzati dalle amministrazioni di appartenenza ad assentarsi dal servizio, quando e nei limiti in cui sia necessario affinchè possano esplicare il loro mandato.

B I S O R I . L'osservazione che intendo muovere è di natura formale.

A mio avviso, infatti, nel testo del Comitato, le ultime tre righe del terzo comma dell'articolo 1 corrispondono, nel loro contenuto obiettivo, alle ultime tre righe del quarto comma e in queste potrebbero venir riassorbite. Spiego.

Laddove al terzo comma si dice: « ...sono, a loro richiesta approvata dai rispettivi consigli, collocati in aspettativa o, se questa non è prevista dai rispettivi ordinamenti, sono autorizzati dalle amministrazioni ad assentarsi » eccetera si dovrebbe (secondo me) dire « ...sono, a loro richiesta approvata dai rispettivi consigli, collocati in aspettativa ove questa sia prevista dai rispettivi ordinamenti », facendo così terminare il comma. Il quarto comma, poi, dispone che « in ogni caso i dipendenti eletti a cariche presso enti locali sono, a richiesta, autorizzati dalle amministrazioni ad assentarsi » eccetera. Quel comma, dunque, vale anche per il caso che si tratti di dipendenti contemplati nel terzo comma per i quali l'aspettativa non sia concedibile perchè non prevista dagli ordinamenti delle amministrazioni da cui dipendono.

Resta pleonastico, quindi, scrivere nel terzo comma parole che costituiscono anticipata ripetizione di parole pressochè identiche contenute nelle ultime righe del quarto comma e che sono perfettamente applicabili anche ai dipendenti previsti nel terzo comma.

Z A M P I E R I . Una delle osservazioni che mi ripromettevo di fare è stata ora sollevata dal senatore Bisori al quale pertanto mi associo. Vi è però un altro punto sul quale vorrei richiamare l'attenzione della Commissione.

Al primo comma dell'articolo 1 si legge: « I dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici eletti alle cariche di presidente di consiglio regionale, presidente o membro di giunta regionale, presidente di consiglio o di giunta provinciale »: orbene, mi permetto di far osservare che, ad eccezione di Trento e Bolzano, in tutti gli altri casi il presidente di consiglio provinciale è anche il presidente di giunta, per cui proporrei di sostituire il primo comma con altro, del seguente tenore, che sarebbe, a mio avviso, meglio formulato:

« I dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici eletti alle cariche di presidente di consiglio regionale, presidente o membro di giunta regionale, presidente di giunta provinciale, presidente di consiglio o assessore per le provincie di Trento e Bolzano e per quelle cui sono assegnati non meno di 36 consiglieri, sindaco per i comuni cui sono assegnati non meno di 40 consiglieri ed assessore per i comuni cui sono assegnati non meno di 50 consiglieri, sono collocati d'ufficio in aspettativa o, se questa non è prevista dai rispettivi ordinamenti, sono autorizzati dalle amministrazioni di appartenenza ad assentarsi dal servizio per tutta la durata del mandato ».

Circa l'ultimo comma dell'articolo 1 — come ho già detto — oltre alle considerazioni del senatore Bisori, che condivido, faccio osservare che sarebbe preferibile, invece di parlare di « enti locali » far riferimento, più propriamente, ad « enti autonomi territoriali ».

Il provvedimento di legge in esame, infatti riguarda proprio le regioni, le provincie, i comuni che sono tutti enti autonomi terri-

toriali e che, solo impropriamente, sono chiamati « enti locali ».

M A Z Z A , *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Mi dichiaro favorevole agli emendamenti del senatore Zampieri.

P A L U M B O . Riferendomi all'osservazione del senatore Bisori, e poi del senatore Zampieri, circa l'inutile ripetizione contenuta nelle ultime tre righe del terzo comma dell'articolo 1, desidero far rilevare che con quel comma si è inteso dare ai dipendenti di Enti pubblici, i cui ordinamenti non prevedano il collocamento in aspettativa, un trattamento uguale a quello dei dipendenti di cui al primo comma, eletti a cariche presso Regioni o Enti locali. L'unica differenza consisterebbe nel fatto che, mentre il primo comma dell'articolo 1 prevede che il collocamento in aspettativa avvenga d'ufficio, in base al disposto del terzo comma, invece, i dipendenti sono collocati in aspettativa soltanto su loro richiesta e con l'assenso delle amministrazioni di appartenenza.

In definitiva, il primo comma dell'articolo 1 stabilisce, d'ufficio, il collocamento in aspettativa e, quando questa non è prevista da rispettivi ordinamenti, sancisce che i dipendenti eletti si possano, dietro autorizzazione delle amministrazioni di appartenenza, assentare dal servizio per tutta la durata del mandato.

Il terzo comma prevede invece che il collocamento in aspettativa avvenga su richiesta dell'interessato e, quando questa non è prevista dai rispettivi ordinamenti, stabilisce che essa venga autorizzata dalle amministrazioni di appartenenza per i periodi di tempo indispensabile all'adempimento delle funzioni inerenti alla carica elettiva.

Mi scuso per le ripetizioni, ma la distinzione può sfuggire, per cui è meglio essere precisi.

B I S O R I . Mi pare che si stia delineando un dilemma: o il terzo comma resta formulato come lo ha redatto il Comitato ristretto oppure lo si modifica cambiandone la portata.

A me pare che il Governo, ed anche il Comitato, abbiano inteso fare delle distinzioni a seconda dell'importanza delle cariche. Infatti — mentre per i dipendenti degli Enti pubblici eletti a talune cariche (presidente di consiglio regionale, presidente o membro di giunta regionale e così via) la aspettativa è dichiarata d'ufficio — per i dipendenti eletti ad altre cariche (consigliere regionale, assessore provinciale, sindaco e così via) l'aspettativa deve essere chiesta dagli interessati e concessa dalle relative amministrazioni. Si segue dunque un criterio di gradualità in materia: e ciò mi par giusto perchè, ad esempio, concedere aspettativa ad un assessore allo sport di un Comune cui sono assegnati meno di 30 consiglieri sarebbe cosa palesemente irragionevole.

In definitiva, io sarei favorevole alla dizione adottata dal Comitato ristretto. Potrei anche rinunciare al mio emendamento per evitare troppo lunghe discussioni su una questione non sostanziale.

A I M O N I . Nel caso previsto dal primo comma dell'articolo 1, l'aspettativa viene concessa d'ufficio; nel secondo caso, previsto dal terzo comma, l'aspettativa viene richiesta e deve quindi essere approvata dai rispettivi consigli. Inoltre, a differenza dei dipendenti di cui al primo comma che possono assentarsi dal servizio per tutta la durata del mandato, i dipendenti previsti dal terzo comma possono assentarsi soltanto per i periodi di tempo indispensabili allo adempimento delle funzioni inerenti alla carica elettiva.

Infine, i dipendenti eletti a cariche presso enti locali, come è precisato all'ultimo comma dell'articolo 1, sono, a loro richiesta, autorizzati dalle amministrazioni di appartenenza ad assentarsi dal servizio, quando e nei limiti in cui sia necessario, affinchè possano esplicare il loro mandato.

Mi pare dunque che si tratti di distinzioni opportune e giustificate a seconda dell'importanza delle cariche rivestite e sarei pertanto favorevole alla dizione proposta dalla Sottocommissione.

B I S O R I . Mi permetta un'interruzione. La disciplina che si intendeva dare ai piccoli Comuni coincide esattamente con la di-

sciplina che si prevede ora per i Comuni con meno di 30 consiglieri.

M A Z Z A , *Sottosegretario di Stato per l'interno.* Vorrei dire che la proposta del senatore Bisori non intacca la sostanza della richiesta del senatore Aimoni. È soltanto un problema di forma, non vi è modifica della sostanza, anzi l'emendamento soppressivo chiarisce meglio la volontà legislativa espressa dal senatore Aimoni.

A I M O N I . Ma il senatore Bisori sopprime l'ultima parte del terzo comma perchè la fa assorbire dal quarto.

M A Z Z A , *Sottosegretario di Stato per l'interno.* La sopprime perchè è una ripetizione di quanto viene affermato nel quarto comma.

B A T T A G L I A . Sono contrario all'emendamento Bisori e credo che abbia ragione il senatore Palumbo.

M A Z Z A , *Sottosegretario di Stato per l'interno.* Ma la sostanza non muta.

B A T T A G L I A . Non è così, onorevole Sottosegretario. La sostanza muta perchè altro è l'assessore di un comune di 16 consiglieri, al quale si può concedere l'autorizzazione ad assentarsi dal proprio originario lavoro anche una sola ora al giorno o addirittura di tanto in tanto, altro è l'assessore di un comune di 30 consiglieri cui occorre un permesso di ben diversa durata.

Se non ricordo male si era rimasti d'intesa, che coloro che rientrano nell'ipotesi considerata nel terzo comma avrebbero dovuto essere del tutto equiparati ai soggetti inclusi nel primo comma, con una sola differenza, e cioè che avrebbero dovuto fare la richiesta ed ottenere l'autorizzazione dei rispettivi consigli.

Si era, anzi, altresì chiarito che non si sarebbe potuto andare incontro ad alcuna possibilità di discriminazione tra i richiedenti, perchè nessun consiglio mai avrebbe negata la richiesta autorizzazione tanto più che — come rilevò lo stesso onorevole Sottosegretario — coloro che ricoprono le cariche di sindaco o di assessore, fanno parte della maggioranza e quindi non sono ipotizzabili discriminazioni di sorta.

Ecco perchè — come ho detto — penso che abbia ragione il collega Palumbo.

M A Z Z A , *Sottosegretario di Stato per l'interno.* Ma così è la stessa sostanza del provvedimento che muta!

B I S O R I . Sono contrario all'allargamento della portata del provvedimento.

M A Z Z A , *Sottosegretario di Stato per l'interno.* Anche il Governo.

B I S O R I . Mi permetto di far osservare al collega Battaglia che (secondo me) egli è in errore quando crede che l'ultimo comma riguardi solo gli eletti nei Comuni piccoli.

L'ultimo comma riguarda anzitutto i consiglieri dei comuni previsti nel primo comma, cioè quelli aventi 40 o più consiglieri.

Si applica poi ai consiglieri dei Comuni di cui al terzo comma, cioè con 30 o più consiglieri, nonchè agli assessori di cui allo stesso terzo comma, quando l'aspettativa non sia concedibile perchè l'ordinamento degli enti di appartenenza non la prevedono oppure, più semplicemente, perchè non viene chiesta dall'interessato o non viene approvata dal Consiglio. Domandiamo infatti: se l'aspettativa è prevista dall'ordinamento dell'ente di appartenenza ma non vien chiesta dall'interessato o non viene approvata dal Consiglio, quale regime si applica?

P A L U M B O . Quello dell'ultimo comma.

B I S O R I . E con l'emendamento Palumbo si avrebbe una diversità.

P A L U M B O . La diversità riguarda le due ipotesi della previsione o meno, nell'ordinamento dell'ente di appartenenza, dell'istituto dell'aspettativa.

A I M O N I . Nel quarto comma si dice: « a richiesta ». Il che vuol dire che è collegato all'ultima parte del terzo comma.

B I S O R I . Nel terzo comma si dice che l'aspettativa è concessa dietro una richiesta degli interessati approvata dal Consiglio, naturalmente purchè sia prevista dall'ordinamento dell'ente di appartenenza.

Se invece l'ordinamento non la prevede, oppure se l'aspettativa non vien chiesta o non viene approvata dal Consiglio, è chiaro che i dipendenti eletti a cariche hanno diritto a tutto il tempo libero indispensabile per esplicare le loro funzioni: e purchè possano ottenerlo non occorrono affatto le parole che son contenute nel terzo comma e che io sopprimerei, bensì bastano le parole quasi uguali che son contenute nel quarto comma.

M A Z Z A , *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Sono convinto che nella sostanza il senatore Bisori proponga una giusta modifica, perchè si tratta di sopprimere una frase pleonastica. Però, per i dubbi che sono sorti nei commissari, esorto il senatore Bisori a rinunziare alla sua richiesta. Un pleonasmo non è un peccato mortale!

B I S O R I . Non avrei difficoltà ad aderire ad un così caldo appello dell'amico Sottosegretario, qualora il senatore Palumbo non insistesse nel suo emendamento.

M A Z Z A , *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Chiedo l'approvazione del testo, *sic et simpliciter*, pregando anche il senatore Palumbo di non insistere.

B A T T A G L I A . Se il collega Palumbo — come ha dichiarato — non insiste nel suo emendamento non lo farò certamente mio per un complesso di ovvie ragioni. Ma insisto perchè — quanto meno — venga mantenuta la dizione del terzo comma nella sua attuale formulazione. Vorrei fare riflettere il collega Bisori che si tratta di funzioni completamente diverse.

Là dove non sia prevista dall'ordinamento dell'ente di appartenenza l'aspettativa, nel primo comma si stabilisce che gli interessati sono autorizzati ad assentarsi per tutta la durata del mandato, nel terzo comma si dice che sono autorizzati ad assentarsi per i periodi di tempo indispensabili all'adempimento delle funzioni inerenti alla carica elettiva, nel quarto comma sono autorizzati ad assentarsi — sta qui la graduazione e la differenza — nei limiti di tempo necessari.

È quindi evidente la diversità delle previsioni in relazione al disimpegno delle effettive funzioni svolte.

P R E S I D E N T E , *relatore*. Penso che la questione possa ritenersi chiusa, dal momento che non si insiste da parte dei senatori Bisori e Palumbo nelle rispettive proposte.

Poichè non si fanno altre osservazioni, passiamo alla votazione degli emendamenti proposti dal senatore Zampieri.

Metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dal senatore Zampieri al primo comma, di cui già è stata data lettura.

(*È approvato*).

All'ultimo comma il senatore Zampieri propone di sostituire le parole « enti locali » con le altre « enti autonomi territoriali ».

Metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dal senatore Zampieri.

(*È approvato*).

Metto ora ai voti l'articolo 1, il quale, con gli emendamenti testè approvati, risulta così formulato:

I dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici eletti alle cariche di presidente di consiglio regionale, presidente o membro di giunta regionale, presidente di giunta provinciale, presidente di consiglio o assessore per le provincie di Trento e Bolzano e per quelle cui sono assegnati non meno di 36 consiglieri, sindaco per i comuni cui sono assegnati non meno di 40 consiglieri ed assessore per i comuni cui sono assegnati non meno di 50 consiglieri, sono collocati d'ufficio in aspettativa o, se questa non è previ-

sta dai rispettivi ordinamenti, sono autorizzati dalle amministrazioni di appartenenza ad assentarsi dal servizio per tutta la durata del mandato.

Le disposizioni del precedente comma si applicano al personale insegnante nelle Università e negli Istituti di istruzione superiore equiparati solo quando gli interessati ne facciano richiesta.

I dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici eletti alle cariche di consigliere regionale, assessore provinciale, sindaco o assessore comunale in provincie o comuni cui sono assegnati non meno di 30 consiglieri, diversi da quelli indicati nel primo comma, sono, a loro richiesta approvata dai rispettivi consigli, collocati in aspettativa o, se questa non è prevista dai rispettivi ordinamenti, sono autorizzati dalle amministrazioni di appartenenza ad assentarsi dal servizio per i periodi di tempo indispensabili allo adempimento delle funzioni inerenti alla carica elettiva.

In ogni caso, i dipendenti eletti a cariche presso enti autonomi territoriali sono, a richiesta, autorizzati dalle amministrazioni di appartenenza ad assentarsi dal servizio, quando e nei limiti in cui sia necessario affinchè possano esplicare il loro mandato.

(*È approvato*).

Art. 2.

Al personale collocato in aspettativa o autorizzato ad assentarsi dal servizio, ai sensi del precedente articolo, compete per tutta la durata dell'aspettativa o dell'assenza il trattamento più favorevole fra lo stipendio, paga o retribuzione e assegni personali di cui sia eventualmente provvisto, esclusi quelli di cui alla legge 4 gennaio 1951, n. 13, e l'indennità inerente alla carica elettiva, conservando gli assegni per carichi di famiglia.

Qualora il trattamento inerente all'impiego sia più favorevole, l'Ente presso cui il dipendente ricopre la carica elettiva deve rimborsare, fino a concorrenza della relativa indennità, l'Amministrazione di appartenenza.

I contributi e le ritenute sul trattamento economico previsti dalla legge rimangono a carico dell'Amministrazione di appartenenza.

I periodi di aspettativa o di assenza previsti nella presente legge sono computati per intero ai fini della progressione di carriera, dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e di previdenza.

A I M O N I . Desidero solo far osservare che sarebbe bastato modificare questo articolo per estendere le norme del presente disegno di legge a tutti coloro che, pur non essendo dipendenti dello Stato o di Enti pubblici, fossero stati eletti a cariche presso Enti locali.

P R E S I D E N T E , *relatore*. Se nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 2.

(*È approvato*).

In relazione alla modifica introdotta nel testo, il titolo del disegno di legge dovrebbe essere così modificato:

« Posizione e trattamento dei dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici, eletti a cariche presso enti autonomi territoriali ».

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Rinvio della discussione del disegno di legge: « Divieto di uso degli apparecchi automatici e semiautomatici da giuoco nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli ed associazioni di qualsiasi specie » (1105) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Divieto di uso degli apparecchi automatici o semiautomatici da giuoco nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli ed associazioni di qualsiasi specie », già approvato dalla Camera dei deputati.

Poichè non ci è ancora pervenuto il parere della 2ª Commissione, Giustizia, sul disegno di legge, sarebbe opportuno rinviarne la discussione ad una prossima seduta.

(*Così rimane stabilito*).

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Terracini e Bitossi: « Interpretazione autentica dell'articolo 3 della legge 10 marzo 1955, n. 96, della legge 8 novembre 1956, numero 1317, relative a provvidenze a favore dei perseguitati politici italiani antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti » (332)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, d'iniziativa dei senatori Terracini e Bitossi: « Interpretazione autentica dell'articolo 3 della legge 3 aprile 1961, n. 284, concernente modifiche alle norme della legge 10 marzo 1955, n. 96, e della legge 8 novembre 1956, n. 1317, relative a provvidenze a favore dei perseguitati politici italiani antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti ».

Dichiaro aperta la discussione generale sul disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

L'articolo 3 della legge 3 aprile 1961, n. 284, è interpretato nel seguente modo:

« L'importo dei contributi figurativi da accreditare a favore dei perseguitati politici, antifascisti o razziali, per i periodi riconosciuti utili a pensione nell'Assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dalla Commissione di cui all'articolo 8 della legge 10 marzo 1955, n. 96, è commisurato alla retribuzione attuale della categoria e qualifica professionale posseduta dagli interessati nei periodi di persecuzione. Si applica la tabella delle marche assicurative in vigore alla data di presentazione della domanda di pensione ».

S C H I A V O N E , *relatore*. Questo disegno di legge tratta materia non nuova alla Commissione.

Sono già due, infatti, i provvedimenti legislativi intervenuti a favore dei perseguitati politici italiani antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti. Occorre avere presente il contenuto di questi due precedenti legislativi per stabilire quale sia la posizione assicurativa delle persone alle cui necessità si vuole venire incontro.

La prima legge in materia si occupava di coloro i quali, al momento in cui avevano subito la persecuzione, essendo già assicurati avessero iniziato i versamenti all'INPS. Si ritennero successivamente non adeguate le disposizioni di tale legge, perchè era da prendere in considerazione altresì la situazione di coloro che, prima non assicurati, lo fossero solo successivamente, al cessare della persecuzione politica.

Orbene, tutto ciò è ben fatto e nessuno intende modificarlo. Ciò che si vuole prendere in esame è il criterio in base al quale deve ricostruirsi la posizione assicurativa di costoro, agli effetti dei contributi assicurativi messi dalla legge a carico dello Stato. Il Ministero del lavoro in qual senso si è orientato? Per coloro i quali fossero già assicurati al momento iniziale della persecuzione si è preso in considerazione l'ultimo versamento fatto dall'interessato, commisurando a questo il contributo da porre a carico dello Stato.

Per gli altri che furono assicurati solo dopo la cessazione della persecuzione, viene per la commisurazione suddetta preso in considerazione il primo versamento fatto dall'interessato.

Senonchè questo criterio non dava luogo a risultati di un qualche rilievo, perchè ne veniva agli interessati un vantaggio minimo, non adeguato allo scopo che la legge si proponeva.

In considerazione di ciò i senatori Terracini e Bitossi hanno proposto un disegno di legge che è oggi al nostro esame: si tratta di determinare il contributo, a carico dello Stato, da versare a favore di questa categoria.

I proponenti risolvono il problema distinguendo il riferimento all'epoca della persecuzione, da quello relativo alla qualifica di lavoro dell'interessato, nel senso che per questa ultima debba farsi riferimento al tempo in cui la persecuzione è avvenuta, e per quanto riguarda la misura dei contribu-

ti a carico dello Stato debba farsi riferimento alla retribuzione attuale.

Questa è la proposta che viene fatta, in forma di interpretazione delle norme vigenti, dai senatori Terracini e Bitossi.

La discussione del disegno di legge è stata rinviata altre volte, perchè il Tesoro voleva formulare diversamente il testo di questa interpretazione ed effettivamente è stato elaborato un altro testo, che viene proposto in forma di emendamento dal Ministero, e di cui do lettura:

Articolo unico.

L'articolo 3 della legge 3 aprile 1961, numero 284, è interpretato nel seguente modo:

« L'importo dei contributi figurativi da accreditare a favore dei perseguitati politici, antifascisti o razziali, per i periodi riconosciuti utili a pensione nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dalla Commissione di cui all'articolo 8 della legge 10 marzo 1955, n. 96, è commisurato alla classe massima della retribuzione fruita, negli stessi periodi da soggetti addetti ad attività lavorativa propria della categoria cui gli interessati appartenevano e della qualifica professionale dagli stessi posseduta nei periodi di persecuzione.

Per le quote contributive tabellari applicabili si fa riferimento a quelle vigenti nei medesimi periodi ».

Dove sono le innovazioni, rispetto al testo dei senatori Terracini e Bitossi? L'innovazione sta nel proporre di aver presente la classe massima della retribuzione fruita per l'attività e per la categoria propria dell'interessato, ma, nella misura, il tempo della persecuzione.

La differenza balza agli occhi di tutti. La soluzione del Ministero è intermedia, cioè non si arriva, pur partendo dalla posizione di lavoro al tempo della persecuzione politica, a mettere i contributi a carico dello Stato secondo le tabelle attuali, ma si tiene conto dei contributi dell'epoca, in rapporto, però, alla classe massima (nella categoria relativa all'attività lavorativa prestata) non a quella effettiva.

Secondo me, questa proposta è adeguata alla situazione di fatto quale effettivamente è, e perciò deve essere accettata.

Quello che aggiungo io, e lo dico a me stesso, è questo. Se si legge la relazione dei proponenti, si parla di lacune nel testo di legge che hanno spinto al nuovo testo: « ma purtroppo anche tale nuova più ampia norma a favore dei perseguitati politici ha lasciato senza soluzione un problema di fondo ». Anche più avanti si parla di « tale deficienza della legge ». Si insiste su questo tono, cosicchè l'interpretazione presuppone un testo equivoco. Non è esatto. Eventualmente il testo di legge è lacunoso. Si trattava in effetti, di dire soltanto che questa aggiunta deve avere effetto retroattivo.

Per conto mio, anche per evitare dubbi, aggiungerei le parole « ai fini della sua applicazione », così che la prima fase dell'articolo suonerebbe così: « L'articolo 3 della legge 3 aprile 1961, n. 284, ai fini della sua applicazione, è interpretato nel seguente modo: ».

A I M O N I . Una sola domanda: l'emendamento presentato dal Governo — ma in effetti ci troviamo di fronte non ad un emendamento, ma ad una sostituzione vera e propria — è possibile presentarlo così, seduta stante, in Commissione, o non sarebbe invece più opportuno concederci un maggior tempo per esaminarlo?

B I T O S S I . Onorevoli colleghi, ho ascoltato attentamente la relazione del senatore Schiavone ed ho letto l'emendamento presentato dall'onorevole Salizzoni. Prima di tutto devo ringraziare sia il relatore che il rappresentante del Governo, perchè ambedue riconoscono l'importanza di questo provvedimento con il quale si cerca di riparare al torto subìto da questa categoria. Poichè il relatore riconosce la retroattività, sia pur sotto forma di estetica legislativa, implicitamente ammette che è stato commesso un errore di interpretazione.

L'emendamento, portando la contribuzione al momento della persecuzione, ricono-

sce anch'esso, implicitamente, la retroattività e quindi si riconosce di fatto che fino ad oggi i perseguitati politici hanno avuto un riconoscimento della loro posizione assicurativa e previdenziale diverso e non conforme a quanto doveva essere nello spirito della legge e nel desiderio di coloro che l'hanno approvata. Che cosa dice l'emendamento? Lo ha spiegato il relatore. Il progetto di legge da noi presentato dice: la misura del contributo da accreditare è posta in relazione alla categoria e alla qualifica dell'interessato nel periodo della persecuzione. Aggiunge poi, che la categoria, per quanto riguarda la contribuzione assicurativa, va rapportata alla retribuzione attuale della categoria e qualifica professionale possedute dagli interessati nei periodi di persecuzione.

L'emendamento presentato dall'onorevole Salizzoni, viceversa, dice: commisurato alla classe massima della retribuzione fruita, negli stessi periodi, da soggetti addetti ad attività lavorativa propria della categoria cui gli interessati appartenevano. E ciò significa, nel caso di un operaio metallurgico, che mentre noi vogliamo che la sua posizione assicurativa sia ricostruita in base alla retribuzione che attualmente l'operaio specializzato metallurgico percepisce viceversa l'onorevole Salizzoni, col suo emendamento, vuole che tale posizione sia ricostruita in base alla retribuzione che quell'operaio aveva al momento che ha subìto la persecuzione politica.

Queste sono le due posizioni divergenti e contrastanti. Noi abbiamo presentato questo disegno di legge non soltanto per creare una situazione di giustizia verso la categoria — e in questo sono d'accordo anche il relatore e il rappresentante del Governo — ma anche perchè riteniamo che lo Stato, dato che da un punto di vista economico e politico è il prosecutore della situazione esistente nel passato, debba intervenire per risarcire un danno che il lavoratore arrestato, o comunque perseguitato dal fascismo o dal Governo di quell'epoca, ha subìto in quel determinato momento, nella stessa misura e forma in cui sono stati sistemati e normalizzati i funzionari dello Stato, o i ferrovieri che furono licenziati nel 1921-22 per scarso rendimento (motivazione essenzialmente di carattere politico) i quali hanno avuto ricostruita la loro carriera, sia dal punto di vista economico sostanziale che da quello previdenziale. Il manovale ferroviere licenziato nel 1921, quando nel 1945 si è vista ricostruire la carriera sia nel lavoro che nel campo previdenziale, si è trovato automaticamente a riassumere servizio, se aveva l'età, come operaio specializzato, o come caporeparto, o come capostazione, perchè gli scatti di anzianità riconosciuti lo avevano portato a raggiungere tale posizione.

Lo stesso è accaduto per i dipendenti degli enti previdenziali, di quelli assistenziali, delle banche: tutti hanno avuto la ricostruzione della carriera in questo modo, cosicchè l'impiegato, che era stato licenziato come tale, e come tale era stato liquidato, si è visto poi regolarmente liquidare, dopo venti o trenta anni, una retribuzione più alta e con tutti gli arretrati ed una posizione assicurativa diversa da quella che avrebbe avuto se fosse rimasto con la retribuzione dell'epoca in cui era stato perseguitato.

Non chiediamo che l'apprendista meccanico del 1938, o del 1939 abbia la stessa posizione di quello del 1965; non chiediamo la ricostruzione della carriera dell'apprendista fino a farlo diventare operaio specializzato, come è stato fatto per i ferrovieri o per i dipendenti postelegrafonici; non chiediamo di far diventare capo officina o capo reparto quello che era un tecnico di prima nomina: chiediamo che l'impiegato di prima nomina colpito da persecuzione politica, abbia ricostruita la sua posizione al livello dell'impiegato di prima nomina del 1965.

È forse questo un privilegio? Io direi che è una riparazione parziale e non un privilegio.

Se noi accogliessimo l'emendamento presentato alla Commissione dall'onorevole rappresentante del Governo, certamente miglioreremmo la situazione attuale, perchè c'era stata un'interpretazione bizzarra, restrittiva, fiscale, incompensibile, e fors'anche daremmo una maggiore parvenza di

normalità al provvedimento, però di fatto non andremmo incontro al danno che colui che è stato perseguitato ha subìto in quel periodo di tempo.

Senza contare che, per effetto della retroattività, dareste agli interessati soldi calcolati sulla misura di 20 anni fa, ossia corrispondereste moneta svalutata; perciò, mentre i ferrovieri, i postelegrafonici, i dipendenti dalle pubbliche amministrazioni hanno avuto la ricostruzione nel 1946 e nel 1947 e ottenuto moneta di quegli anni, a questi altri aventi diritto dareste un *quid* di denaro, voluminoso se volete, ma che risponde al valore di acquisto del 1945-46, quindi molto inferiore alla realtà odierna. Ragione per cui pregherei il rappresentante del Governo di accettare la nostra proposta.

L E P O R E . E il finanziamento?

B I T O S S I . Non è questo il vero problema, perchè non si tratta di una differenza di miliardi — nel qual caso capirei le preoccupazioni, visto che tutti dicono che siamo in un periodo di crisi, che si devono compiere sacrifici, tesi peraltro sulla quale non sono d'accordo — bensì di poche decine di milioni: 30-40-50. Non è evidentemente una cifra che dovrebbe preoccupare, specie in un momento in cui si sta celebrando il ventennale della Liberazione e si ricorda in tutte le piazze d'Italia il sacrificio delle vittime del fascismo. Un momento particolare, che dovrebbe indurre a non negare a dei poveretti che oggi hanno 60 o 70 anni di età, che hanno trascorso 15, 16, 17 anni nelle prigioni, un aumento di pensione che va dalle 3 alle 5 mila lire mensili.

Per tali motivi, sono certo che si vorrà riesaminare il problema, in modo particolare da parte del relatore che ha espresso parere favorevole alla modifica proposta, e soprattutto del rappresentante del Governo, affinchè sia finalmente approvato questo disegno di legge d'iniziativa parlamentare e sia resa giustizia, nel significativo momento attuale, a chi ha offerto i migliori anni della sua vita nella lotta contro il fascismo.

B O N A F I N I . Ho ascoltato con attenzione le valutazioni del relatore e con pari attenzione ho letto l'emendamento che è stato proposto dal Governo, nei termini esecutivi ed interpretativi del disegno di legge. È mio avviso che nel caso vi sia stata una lacuna legislativa; nel porvi rimedio, bisogna riportarsi non solo al momento in cui vi fu tale carenza ma anche tener conto della situazione economica in corso.

Nè d'altro canto è pensabile che, nel momento in cui si da un riconoscimento di natura economica a lavoratori che sono stati soggetti e protagonisti di un momento veramente drammatico e cruciale per il Paese, il Governo possa, sia pure nei contenuti limiti di quello che può essere ritenuto un sacrificio di natura finanziaria, centellinare un valido riconoscimento economico ai lavoratori; nè sarebbe giusto trascurare la lacuna legislativa, senza prendere provvedimenti idonei a colmarla nella forma più completa e seguendo le direttive di una politica sociale.

Salvo per quelle persone citate poc'anzi (tra cui si annoverano dei casi veramente pietosi) e che non sono ancora oggi nelle condizioni di documentare le cause per cui furono private delle possibilità di lavoro, la burocrazia dello Stato ha fatto completamente fronte ai suoi impegni, senza discriminazioni, poichè dei provvedimenti adottati nei confronti degli impiegati statali hanno beneficiato non solo le vittime del fascismo, ma anche coloro che ne furono interpreti.

Quando si considera la portata di quei provvedimenti, dobbiamo porci il problema di tutti quei lavoratori, dipendenti non soltanto dallo Stato, e riconoscere la necessità di un livellamento, perchè diversamente contraddiremmo quella volontà politica che tende a compensare, sia pure parzialmente, queste persone, i cui sacrifici immensi il denaro mai potrà completamente pagare.

Sulla base di queste valutazioni desidero richiamare l'attenzione dei colleghi e soprattutto del rappresentante del Governo (non per motivi sentimentali), ma per un basilare principio di carattere sociale, sulla Carta costituzionale, in modo da rivedere,

sia pure entro i limiti stabiliti dal bilancio, l'atteggiamento nei confronti di coloro che non hanno beneficiato dei provvedimenti della burocrazia statale, interpretando così un desiderio che esula dalla sede legislativa, per interessare l'opinione pubblica italiana.

S A L I Z Z O N I , *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.* Tutti d'accordo sulla assoluta necessità di porre riparo a una lacuna che abbiamo riconosciuto apertamente, e di farlo secondo il principio per il quale anche questi cittadini, perseguitati in un determinato momento della storia del nostro paese, debbano fruire non dico dei vantaggi, ma della particolare situazione prevista per analoghi casi. Ed è quello che intendiamo fare appunto con il disegno di legge in esame, ossia riparare una ingiustizia che si è venuta a determinare in seno alla legislazione, preoccupandoci di agire oggi nel modo più giusto per porre questi nostri fratelli cittadini che hanno subìto atti di violenza e torti sullo stesso piano di coloro per i quali già si è provveduto. Il problema, peraltro, non è semplice. Occorre, per esempio, tener conto del fatto che questi cittadini possono giustamente reclamare di non aver potuto progredire nella carriera come hanno fatto invece i loro colleghi; ed il disegno di legge tiene conto di tale situazione, in quanto si prevede una retribuzione commisurata alla classe massima, appunto nell'intento di porre riparo ad una eventuale ingiustizia in sede di sviluppo di carriera.

Perciò, da un punto di vista obiettivo, di giustizia, il provvedimento in esame rappresenta l'espressione del nostro desiderio di porre riparo ad una ingiustizia. Le altre ragioni qui addotte, invece, rientrano in un altro ordine di idee, quello di riconoscere a queste persone determinati vantaggi. Ragione per cui, nel ritenere che il disegno di legge in discussione traduca esattamente in atto le nostre intenzioni nei confronti dei perseguitati politici mi rimetto alla decisione della Commissione per ogni ulteriore dilatazione delle provvidenze previste, che si rifanno, del resto, ad una legge in vigore.

B A T T A G L I A . Ho voluto prima di pronunciarmi in merito al disegno di legge in discussione ascoltare le dichiarazioni del rappresentante del Governo per avere un più chiaro concetto della materia in esame e posso dire che, attraverso la parola dell'onorevole Salizzoni, mi sono convinto che la proposta di legge così come è stata presentata dagli onorevoli proponenti, costituisce, sia pure con approssimazione in difetto, quanto di meglio si possa fare per la categoria delle persone che ne costituiscono i soggetti destinatari.

Vi è da considerare, infatti, che a costoro non viene ricostruita la carriera così come l'ebbero, a suo tempo, ricostruita gli impiegati dello Stato che oggi non si trovano più al primo gradino o a quello in cui si trovavano quando subirono l'ingiustizia che sta al fondo del provvedimento.

Vi è, invece, da tener presente che trattasi di persone che furono estromesse dal lavoro e che perdettero il pane.

Quindi, quando noi diciamo di attribuire loro nella misura attuale i contributi assicurativi correlativi alla categoria di cui facevano parte, penso che sia il meno che noi si possa fare. Ed aggiungo che se sapessi escogitare in questo momento qualcosa di meglio non esiterei un solo istante a proporla.

È perciò che affermo che se noi vogliamo, sia pure con approssimazione in difetto, fare giustizia, dobbiamo dare a costoro ciò che loro spetterebbe oggi in relazione alle funzioni che esplicavano durante il rapporto di lavoro da cui furono estromessi.

Secondo noi — mi riferisco anche al collega Palumbo — il provvedimento così come è stato presentato dai proponenti va accolto e ad esso daremo il nostro voto favorevole.

Non intendiamo infatti immiserirci in questioni di misure quando al fondo del problema sta una situazione tanto incresciosa.

P R E Z I O S I . Se il parere della Commissione finanze e tesoro è favorevole, io non vedo perchè il provvedimento in discussione debba essere modificato. Anzi,

è dovere della nostra Commissione approvare il disegno di legge così come è stato presentato.

S A L I Z Z O N I , *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio.* Ho detto chiaramente le ragioni per cui non condivido quanto esposto dal senatore Battaglia, cioè sono convinto che con la proposta avanzata da noi si riparava nel modo migliore alle ingiustizie subite da questa categoria, e cioè tenendo conto della classe massima.

Comunque mi rimetto alla Commissione: se questa ritiene che debba essere accettato il provvedimento nella forma originaria, non faremo opposizione, ma tengo a ripetere che l'emendamento da noi proposto, risolveva nel modo migliore il problema.

C R E S P E L L A N I . È stato calcolato l'onere della spesa?

P R E S I D E N T E . È un'indagine difficile a farsi: è materia che non consente precisi riferimenti numerici.

B I T O S S I . Non è esatto, in quanto esiste una Commissione per l'esame dei requisiti di vittima del fascismo cui mi sono rivolto e questa Commissione mi ha fornito il numero dei perseguitati e il numero di coloro che percepiscono la pensione: l'onere è di poche decine di milioni.

S C H I A V O N E , *relatore.* Le ragioni esposte dagli intervenuti inducono a rimettersi al parere della Commissione. Semmai, insisterei per inserire la frase « ai fini della sua applicazione », in modo che l'articolo si legga: « L'articolo 3 della legge 3 aprile 1961, n. 284, ai fini della sua applicazione, è interpretato nel seguente modo: » senza mutare il resto. Mi sembra che così facendo si resti più aderenti alla legge.

D ' A N G E L O S A N T E . In questa maniera si impedisce la retroattività.

S C H I A V O N E , *relatore.* Quando una legge è interpretativa ha effetto retroattivo.

D ' A N G E L O S A N T E . Ai fini della sua applicazione vuol dire *ex nunc* non *ex tunc.*

S C H I A V O N E , *relatore.* Come ripeto, non insisto.

B I T O S S I . Prego gli avvocati di non rendere difficile la discussione.

P R E S I D E N T E . Allora siamo d'accordo con l'aggiunta proposta dal relatore?

D ' A N G E L O S A N T E . No, con la dizione « ai fini della sua applicazione » diviene dubitativo il carattere interpretativo, quanto meno il carattere retroattivo della norma. Ogni legge in tanto è in quanto è ai fini della sua applicazione. O è un pleonasmo quello che il relatore vuol aggiungere, o significa qualche cosa.

S C H I A V O N E , *relatore.* Non insisto; facciano i colleghi come meglio credono.

P R E S I D E N T E . Allora lei ritira l'emendamento?

S C H I A V O N E , *relatore.* Rinuncio per evitare una discussione che mi sembra non ci faccia onore.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il disegno di legge di cui ho già dato lettura.

(*È approvato*).

La seduta termina alle ore 12,15.

Dott. MARIO CARONI
Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari